CONVENZIONE

tra

il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rappresentato dal Dott. Gianfranco Tanzi, Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza

e

………………………………………………………………………………., rappresentato da …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….

per

l’accreditamento ai fini dello svolgimento dell’allegata offerta formativa presentata al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e la definizione degli obblighi relativi allo svolgimento della stessa offerta formativa.

**VISTA** la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

**VISTA** la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

**VISTA** la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 *“Corporate Sustainability Reporting Directive”* (CSRD), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

**VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE e, in particolare, l’articolo 5 relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo agli iscritti al registro dei revisori legali dei conti;

**VISTO** l’articolo 21, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze compiti in materia di formazione continua degli iscritti al registro dei revisori legali dei conti;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;

**VISTA** la determina MEF prot. RR 18 del 20 febbraio 2026 del Ragioniere Generale dello Stato con la quale è stato adottato il programma annuale di formazione continua e aggiornamento professionale per i revisori legali relativo all’anno 2026;

**VISTE** le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze con le quali sono diramate le istruzioni operative in materia di attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, da ultimo, la circolare RGS n. 12 del 15 marzo 2024 e la circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024 in materia di formazione sulle materie concernenti l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità;

**VALUTATA** favorevolmente l’istanza di accreditamento pervenuta al Ministero dell’economia e delle finanze da parte dell’ente sottoscrittore della presente convenzione e corredata delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:
2. Ministero: Ministero dell’economia e delle finanze;
3. Contraente accreditato: l’ente pubblico o privato di cui all’articolo 5, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che, avendo presentato apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrive la presente convenzione;
4. offerta formativa: offerta di corsi di formazione destinati agli iscritti al Registro dei revisori legali e in relazione alla quale il Contraente accreditato e il Ministero stipulano la convenzione;
5. scheda corsi: il documento, allegato alla convenzione, che illustra le caratteristiche dell’offerta formativa;
6. programma annuale: il programma annuale di formazione continua e aggiornamento professionale adottato per il 2026 dal Ministero dell’economia e delle finanze con la determina MEF prot. RR 18 del 20 febbraio 2026 del Ragioniere Generale dello Stato.

ARTICOLO 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente convenzione si definiscono le modalità di svolgimento dell’offerta formativa organizzata dal Contraente accreditato e descritta nella scheda corsi, con particolare riguardo al regime degli obblighi gravanti sul Contraente accreditato.

ARTICOLO 3

(Obblighi del Contraente accreditato)

1. Il Contraente accreditato comunica al Ministero le modalità, le date e le condizioni organizzative di svolgimento delle attività di formazione offerta, al fine di consentire ogni accertamento ritenuto opportuno circa il rispetto delle condizioni stabilite nella presente Convenzione.
2. Il Contraente accreditato assicura l’erogazione dell’offerta formativa in conformità alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le modalità definite dalle circolari e dalle comunicazioni del Ministero e dalla presente Convenzione, nel rispetto del principio di buona fede.
3. Il Contraente accreditato rende disponibili i contenuti didattici nelle modalità e nelle forme stabilite nell’offerta formativa presentata in fase di accreditamento. Il Contraente accreditato conforma l’offerta formativa alle circolari e comunicazioni del Ministero adottate in data successiva a quella di stipula della presente Convenzione, nonché agli aggiornamenti del programma annuale eventualmente adottati nel corso dell’anno.
4. Il Contraente accreditato eroga la formazione nei termini previsti dall’offerta formativa presentata al Ministero e dalla normativa vigente. L’imputazione dei crediti maturati a una annualità deve essere tale da non consentire al Contraente accreditato di organizzare corsi destinati al soddisfacimento di eventuali debiti formativi del revisore legale relativi a pregresse annualità.
5. Il Contraente accreditato rilascia attestati di partecipazione ai corsi e comunica ai partecipanti che l’attestato non attribuisce alcun titolo alla registrazione dei corrispondenti crediti formativi presso il Ministero, effettuata esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

(Variazioni dell’offerta formativa che comportano la stipula di una convenzione integrativa)

1. Il Contraente accreditato comunica al Ministero ogni eventuale integrazione o modifica all’offerta formativa, ivi inclusi nuovi corsi che intende organizzare o ulteriori docenti dei quali intende avvalersi. Le integrazioni e le modifiche all’offerta formativa comportano la stipula di una convenzione integrativa. Il Contraente accreditato non presenta integrazioni o modifiche all’offerta formativa prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della convenzione o dell’ultima convenzione integrativa.
2. Il Ministero valuta se le integrazioni e le modifiche dell’offerta formativa sono conformi al programma annuale, alle circolari e alla normativa in materia. Il Ministero valuta se gli eventuali nuovi docenti dei quali il Contraente accreditato intende avvalersi sono in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dalle circolari in materia.
3. Qualora le integrazioni e le modifiche all’offerta formativa non siano conformi al programma annuale, il Ministero informa tempestivamente il Contraente accreditato, indicando le ragioni della mancata conformità, invitandolo ad adeguare l’offerta formativa entro il termine di 15 giorni che decorre dalla data della comunicazione del Ministero. Qualora i docenti di cui il Contraente intende avvalersi non siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità, il Ministero comunica l’esito di tale valutazione al Contraente accreditato invitandolo a provvedere all’individuazione di docenti dotati dei necessari requisiti di professionalità entro il termine di 15 giorni che decorre dalla data della comunicazione del Ministero. I partecipanti a corsi di formazione o a eventi formativi anche parzialmente difformi dal programma annuale non maturano i corrispondenti crediti formativi.
4. Il Contraente accreditato trasmette le comunicazioni di cui al presente articolo all’indirizzo di posta elettronica certificata [accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it).

ARTICOLO 5

(Variazioni dell’offerta formativa che non comportano la stipula di una convenzione integrativa)

1. Il Contraente accreditato può variare le date, gli orari e la sede, nell’ambito dello stesso comune, dei corsi programmati e già accreditati, trasmettendo una preventiva comunicazione al Ministero. Il Contraente può programmare nuove date di corsi già accreditati dal Ministero, in caso di coincidenza della sede, degli argomenti trattati, dei docenti, della durata del corso e dei crediti formativi attribuiti, dandone comunicazione preventiva al Ministero, senza necessità di una convenzione integrativa. Le comunicazioni devono essere tempestive e comunque antecedenti la data dell’evento formativo, al fine di consentire gli opportuni controlli e valutazioni da parte del Ministero. Non è riconosciuta alcuna validità ai corsi o agli altri eventi formativi non comunicati preventivamente al Ministero.
2. Il Contraente accreditato si impegna a effettuare ogni comunicazione necessaria al fine di consentire il controllo del Ministero sull’effettività e sulla qualità dei corsi organizzati.
3. Il Contraente accreditato invia le comunicazioni di cui al presente articolo all’indirizzo di posta elettronica certificata [accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it).

ARTICOLO 6

(Comunicazione dei crediti al Ministero)

1. Con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di stipula della presente Convenzione, il Contraente accreditato trasmette, esclusivamente mediante il file in formato CSV reso disponibile dal Ministero sul Portale della revisione legale dei conti, l’elenco degli iscritti al Registro della revisione legale che hanno preso regolarmente parte all’offerta formativa e il prospetto recante i relativi crediti formativi maturati mediante la partecipazione all’offerta formativa, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 presente nella sottosezione “Accreditamento società/enti” della sezione “Enti formatori” del Portale della Revisione legale dei conti. Il contraente accreditato è l’unico responsabile della corretta e puntuale trasmissione al Ministero dei crediti formativi maturati da ciascun partecipante ai corsi, avendo particolare riguardo ai moduli formativi che, in base al programma annuale, prevedono un numero massimo di crediti riconoscibili.
2. Il contraente accreditato conforma le comunicazioni di cui ai precedenti commi o di quelle, comunque, necessarie all’attuazione delle disposizioni normative in materia di formazione continua obbligatoria dei revisori legali ai parametri tecnici stabiliti di volta in volta dal Ministero o dalla società o ente di cui il Ministero si avvale ai fini della gestione informatizzata del Registro dei revisori legali, di cui viene data notizia sul portale della revisione legale.
3. Qualora i corsi organizzati dal Contraente accreditato siano altresì accreditati presso Ordini professionali ovvero presso enti nazionali rappresentativi delle professioni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione professionale continua previsti dai medesimi Ordini o enti nazionali, il Contraente accreditato comunica al Ministero esclusivamente i nominativi dei revisori legali che non sono iscritti anche agli albi gestiti dagli ordini o enti nazionali, salvo contrarie disposizioni di volta in volta definite dal Ministero.
4. Il contraente accreditato invia le comunicazioni di cui al presente articolo all’indirizzo di posta elettronica certificata [accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it)**.**

ARTICOLO 7

(Obblighi e responsabilità del Contraente nell’organizzazione della formazione)

1. Il Contraente accreditato è responsabile verso il Ministero dell’adeguata qualità dell’offerta formativa oggetto della presente Convenzione.
2. Qualora siano previsti dal Ministero accertamenti scritti, orali o mediante modalità informatiche dell’apprendimento conseguito ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, il Contraente accreditato ne garantisce l’obiettività, il rigore e la correttezza anche per quanto riguarda le modalità di svolgimento.
3. Il Contraente accreditato promuove i corsi, in aula o a distanza, con correttezza, veridicità e trasparenza, evitando di ingenerare errate convinzioni circa la validità della formazione offerta. Nei casi dubbi, il Contraente accreditato si avvale dell’assistenza degli uffici competenti del Ministero prima di procedere alla promozione o alla erogazione dei corsi.
4. In relazione alla didattica svolta in aula, il Contraente accreditato garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.
5. Il Contraente consulta periodicamente il sito ufficiale della revisione legale <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> ed è tenuto a prendere visione delle comunicazioni ivi pubblicate.

ARTICOLO 8

(Verifiche del Ministero)

1. Il Ministero si riserva di verificare, anche mediante la richiesta della documentazione pertinente o conferendo incarico a propri funzionari di partecipare ai corsi in aula, l’effettiva adeguatezza della didattica e dell’erogazione della formazione, nonché la corrispondenza al programma annuale del Ministero e all’offerta formativa di cui alla scheda corsi. Ai medesimi fini, il Ministero si riserva di rivolgere apposite richieste ai partecipanti ai corsi erogati dal Contraente accreditato, anche durante lo svolgimento dell’attività didattica e mediante questionari di soddisfazione collettivi o individuali o mediante qualsiasi altra forma di indagine.
2. Il Contraente accreditato che eroga l’offerta formativa da remoto fornisce al Ministero, all’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento, le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata, al fine di consentire ogni verifica sull’adeguatezza e sulla qualità dei contenuti dei corsi erogati.
3. Il Contraente accreditato comunica, all’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento, l’indirizzo Internet ove verranno pubblicizzati i corsi, sia in aula sia da remoto, oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 9

(Revoca dell’accreditamento e recesso dalla Convenzione)

1. Il Ministero può recedere dalla presente convenzione e revocare l’accreditamento qualora accerti l’insoddisfacente erogazione dell’offerta formativa alla luce dei seguenti criteri: *i)* elevata qualità professionale dei contenuti; *ii)* assicurazione della correttezza e del rigore della partecipazione degli iscritti; *iii)* effettiva pertinenza degli argomenti illustrati al titolo del corso e al programma annuale del Ministero.
2. Il Ministero può recedere dalla presente convenzione e revocare l’accreditamento anche per le seguenti cause: *i)* accertamento della produzione di dichiarazioni mendaci circa i requisiti previsti dalle disposizioni normative ai fini dell’accreditamento; *ii)* violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; *iii)* irregolarità accertate in relazione alla esecuzione della presente convenzione; *iv)* inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni al Ministero o ai soggetti partecipanti ai corsi derivanti dalle disposizioni normative applicabili o dalla sottoscrizione della presente convenzione; *v)* utilizzo improprio del nome, dell’immagine e dei loghi del Ministero.
3. Ove intenda recedere dalla presente convenzione, il Ministero informa tempestivamente il Contraente accreditato che ne dà comunicazione ai partecipanti all’offerta formativa.

ARTICOLO 10

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione produce effetti dalla data di stipula sino al termine del 31 dicembre 2026, fatto salvo l’intervenuto mutamento delle circostanze di fatto o di diritto sussistenti al momento della sua entrata in vigore.

Roma,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato |  | Per l’ente accreditato |
| L’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |